



Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. 143 del Reg.</p> <p>Data: 17 / 12 / 2015</p>	<p>Oggetto: Rettifica parziale propria deliberazione di G.C. n.118 del 27/11/2015 su approvazione schema di convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art.21 quinquies del D.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, commi 526 e ss.</p>
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag.Angelomichele	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
TEMPESTA	Avv.Giuseppe	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8

Assessori, ed assenti n. _____ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il relatore, Assessore al Personale Dott.ssa Debora Ciliento, propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto, munita del prescritto parere tecnico-amministrativo e contabile del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria Dott.ssa Grazia Marcucci.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 118 del 27.11.2015 è stato approvato lo schema di convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27.06.2015, convertito con modificazioni in Legge 6.8.2015, n. 132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della Legge n. 190 del 23.12.2014, commi 526 e ss.;
- il predetto schema di convenzione era stato impostato secondo quanto richiesto dal Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica di Trani con nota prot. n. 1968 del 15.09.2015 acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.09.2015 al n. 37312, ovvero di stipulare apposita convenzione per l'utilizzo delle prestazioni di custodia offerte dal dipendente comunale Lapegna Paolo per il periodo 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015, tenendo conto della Convenzione quadro firmata il 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Vista la nota prot.n. 2525 del 7.12.2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16.12.2015 al n. 50904, con cui il Tribunale di Trani e la Procura del Tribunale di Trani trasmettono copia della bozza di convenzione relativa all'utilizzo di personale comunale in servizio di custodia dell'immobile "Palazzo Torres" sede del Tribunale (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, e per le attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili, per la successiva stipula, ex art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27.06.2015, convertito con modificazioni in Legge 6.8.2015, n. 132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della Legge n. 190 del 23.12.2014, commi 526 e ss.;

Verificato che la bozza di cui al punto precedente, trasmessa dal Tribunale di Trani e dalla Procura del Tribunale di Trani, in alcuni punti si differenzia dallo schema approvato con la richiamata propria Deliberazione di G.C. n. 118 del 27.11.2015;

Ritenuto di recepire la bozza di cui sopra integrandola nel secondo capoverso dell'art. 3 con quanto segue:

"Nello specifico le attività poste in essere risultano essere le seguenti:

- a) apertura e custodia uffici secondo gli orari previsti;*
- b) custodia immobili, tramite il custode occupante l'appartamento situato nell'immobile stesso.*
- c) accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso con fornitura delle indicazioni generali necessarie per spostamenti interni;*
- d) servizi di ricezione della posta in arrivo."*

Ritenuto, consequenzialmente, di dover rettificare parzialmente la richiamata propria deliberazione di G.C. n. 118 del 27.11.2015 così come segue:

- sostituendo in toto lo schema di convenzione in essa allegato con la bozza di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- sostituendo il 2° punto del deliberato nel seguente modo: “**DI APPROVARE** l’allegata Convenzione locale, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’utilizzo di personale comunale in servizio di custodia dell’immobile “Palazzo Torres” sede del Tribunale (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, e per le attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili, sino al 31.12.2015 a far data dal 1° settembre 2015;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell’Area Economica Finanziaria Dott.ssa Grazia Marcucci, in data 16/12/2015, come prescritto dall’art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 150/2009;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della nota prot.n. 2525 del 7.12.2015 con cui il Tribunale di Trani e la Procura del Tribunale di Trani trasmettono copia della bozza di convenzione relativa all’utilizzo di personale comunale in servizio di custodia dell’immobile “Palazzo Torres” sede del Tribunale (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, e per le attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili, per la successiva stipula, ex art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27.06.2015, convertito con modificazioni in Legge 6.8.2015, n. 132 in materia di funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, in attuazione della Legge n. 190 del 23.12.2014, commi 526 e ss.;
3. **DI DARE ATTO** che la bozza di cui al precedente punto 2, trasmessa dal Tribunale di Trani e dalla Procura del Tribunale di Trani, in alcuni punti si differenzia dallo schema approvato con la richiamata propria Deliberazione di G.C. n. 118 del 27.11.2015;
4. **DI RECEPIRE** la bozza di cui al precedente punto 2, integrandola nel secondo capoverso dell’art. 3 con quanto segue:
“Nello specifico le attività poste in essere risultano essere le seguenti:
 - a) *apertura e custodia uffici secondo gli orari previsti;*
 - b) *custodia immobili, tramite il custode occupante l’appartamento situato nell’immobile stesso.*
 - c) *accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso con fornitura delle indicazioni generali necessarie per spostamenti interni;*
 - d) *servizi di recezione della posta in arrivo.*
5. **DI APPROVARE** l’allegata bozza di convenzione, il cui testo forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ;
6. **DI RITENERE**, consequenzialmente, di dover rettificare parzialmente la richiamata propria deliberazione di G.C. n. 118 del 27.11.2015, secondo quanto precisato nei seguenti punti 7, 8 e 9;

7. **DI SOSTITUIRE** in toto lo schema di convenzione allegato alla richiamata propria deliberazione di G.C. n. 118 del 27.11.2015 con la bozza di convenzione di cui al precedente punto 6 del deliberato;
8. **DI SOSTITUIRE** il 2° punto del deliberato della richiamata propria deliberazione di G.C. n. 118 del 27.11.2015 nel seguente modo:
“DI APPROVARE l'allegata Convenzione locale, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'utilizzo di personale comunale in servizio di custodia dell'immobile "Palazzo Torres" sede del Tribunale (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, e per le attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili, sino al 31.12.2015 a far data dal 1° settembre 2015”;
9. **DI INDICARE** al Dirigente l'opportunità- per la funzionalità dell'Ente- di ruotare con cadenza annuale il geometra;
 1. **DI STABILIRE** che con successiva determinazione dirigenziale del Dirigente competente dell'Area “Lavori Pubblici” si provvederà a disciplinare le modalità e i termini della concessione dell'abitazione adibita a casa del custode situata nell'immobile di Palazzo Torres;
 2. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Trani e al Procuratore della Repubblica di Trani.
 3. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma TUEL n. 267/2000.

CONVENZIONE

(Art. 21 quinquies del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83. recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 132 e art. 5 Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani)

tra

gli Uffici Giudiziari di Trani, nella persona del Presidente del Tribunale di Trani Dott. Filippo BORTONE e del Procuratore della Repubblica Dott. Carlo Maria CAPRISTO

e

il Comune di Trani, nella persona del Sindaco, Avv. Amedeo BOTTARO

PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, e non modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;

- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;
- la norma recentemente introdotta prevede che:
 - "1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.*
 - 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.*
 - 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1 comma 527, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";*
- si ritiene fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sinora gestiti dal Comune di Trani per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Trani, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tanto premesso e richiamato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Scopo della Convenzione)

La presente Convenzione è volta a dare attuazione al disposto dell'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) nel rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia - in persona del Sig. Ministro, On. Andrea Orlando e l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - in persona del Sig. Presidente, On. Piero Fassino.

Articolo 2 (Contenuti)

Con la presente Convenzione gli Uffici Giudiziari di Trani — Tribunale e Procura della Repubblica - intendono continuare ad avvalersi del personale del Comune di Trani distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari per lo svolgimento delle attività di custodia, riparazione e manutenzione ordinaria, come specificato nei successivi articoli.

Articolo 3 (Custodia)

Per "attività di custodia" s'intende il servizio di custodia volto a garantire l'ordinaria sorveglianza dell'immobile, con le modalità già in atto prima della riforma normativa sopra citata, per "Palazzo Torres" sede del Tribunale di Trani (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, con esclusione del servizio di sorveglianza armata.

Nello specifico le attività poste in essere risultano essere le seguenti:

- a) apertura e custodia uffici secondo gli orari previsti;
- b) custodia immobili, tramite il custode occupante l'appartamento situato nell'immobile stesso.
- c) accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso con fornitura delle indicazioni generali necessarie per spostamenti interni;
- d) servizi di recezione della posta in arrivo.

Il personale del Comune di Trani assegnato alle precitate attività risulta alla data della presente convenzione essere il seguente:

Cat. Prof.	Profilo Professionale	Percentuale impiego
B1/B1	Addetto servi amministrativi	100%

Articolo 4 (Attività di riparazione e manutenzione ordinaria)

Le attività di riparazione e manutenzione ordinaria svolte dal personale del Comune di Trani risultano essere le seguenti:

- a) tutte le attività che comportino l'assunzione da parte del personale del Comune di Trani di uno specifico ruolo tecnico, con particolare riferimento al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nei contratti di lavori o di beni e servizi, di Direttore Lavori nei contratti di lavori o di Direttore Esecutivo nei contratti di beni e servizi e di Coordinatore della Sicurezza nei contratti di lavori, od amministrativo in relazione ai rapporti contrattuali con soggetti terzi assegnatari di specifici contratti pubblici sottoscritti allo scopo di assicurare i servizi di gestione, manutenzione edile ed impiantistica, ivi comprese le attività di coordinamento e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività svolte dagli operatori economici assegnatari di specifici contratti pubblici.

Il personale del Comune di Trani assegnato alle precitate attività risulta essere il seguente:

Cat. Prof.	Profilo Professionale	Percentuale impiego
C/C1	Istruttore Tecnico - Geometra	100%

Articolo 5

(Personale)

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.

Articolo 6

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata sino al 31/12/2015, termine indicato dall'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50). Le parti si rendono disponibili sin da ora, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia anche ai fini della spesa, a sottoscrivere alla scadenza una nuova convenzione finalizzata ad attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni per dare una completa ed efficiente risposta nella gestione degli Uffici Giudiziari di Trani (Tribunale e Procura della Repubblica).

Articolo 7

(Determinazione del corrispettivo per i servizi)

I parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale del Comune di Trani, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alle unità interessate del Comune di Trani in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato.

Sulla base dei parametri e dei corrispettivi di cui al primo comma, tenuto conto delle attività svolte anticipatamente di cui al precedente comma e con riferimento all'apposita Tabella predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro del 27 agosto 2015 Ministero della Giustizia – ANCI, il costo complessivo per i servizi svolti dal personale del Comune di Trani per tutta la durata della convenzione è pari a € 18.841,27 (diciottomilaottocentoquarantuno/27) secondo le specifiche di cui all'allegato A della presente convenzione.

Articolo 8

(Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)

Il Comune interessato, successivamente alla scadenza di cui all'art. 21 *quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. 132 (Gli n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) provvede a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale del Comune di Trani.

Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore del Comune di Trani delle

somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale. nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di mesi tre, decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica ed al riconoscimento dei corrispettivi richiesti.

Articolo 9

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione avrà efficacia solo successivamente alla firma del decreto del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza Permanente, verificato il rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e ANCI ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa.

In mancanza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.

In ogni caso il Comune di Trani, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, comunicherà al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Trani i nominativi del personale comunale preposto di cui agli artt. 3 e 4.

Articolo 10

(Procedura di composizione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte del Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra l'ANCI ed il Ministero della Giustizia, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti dall'articolo 810 c.p.c.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Trani, li

Per il Comune di Trani

Il Sindaco

Avv. Amedeo BOTTARO

Il Presidente del Tribunale di Trani

Dott. Filippo BORTONE

Il Procuratore della Repubblica di Trani

Dott. Carlo Maria CAPRISTO

PROSPETTO COSTO
per i servizi svolti dal personale del Comune di Trani
per tutta la durata della convenzione (1.09.2015 – 31.12.2015)

Servizio di custodia

n. 1 dipendente – cat. B1/B1 – Addetto servizi amministrativi

Retribuzione:	€ 6.574,54
Oneri riflessi:	€ 1.754,09
Irap:	€ 558,84
Inail:	€ 65,75
TOTALE	€ 8.953,22

Attività di riparazione e manutenzione ordinaria

n. 1 Dipendente – cat. C/C1 – Istruttore Tecnico – Geometra

Retribuzione:	€ 7.261,01
Oneri riflessi:	€ 1.937,24
Irap:	€ 617,19
Inail:	€ 72,61
TOTALE	€ 9.888,05


TOTALE COMPLESSIVO

Retribuzione:	€ 13.835,55
Oneri riflessi:	€ 3.691,33
Irap:	€ 1.176,03
Inail:	€ 138,36
TOTALE	€ 18.841,27

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

Amedeo Bottaro

N° 1905 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 18 DIC 2015 al 2 GEN 2016 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

18 DIC 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

18 DIC 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Carlo Casalino